

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

18° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 1996

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(485) BUCCIERO: Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina di sostituti

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 6
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	3
BUCCIERO (AN)	5
CALLEGARO (CDU)	5
CARUSO Antonino (AN), relatore alla Commissione	2
CIRAMI (CCD)	5
FOLLIERI (PPI)	5
GASPERINI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ..	5
GRECO (Forza Italia)	5
MELONI (Misto)	5
RUSSO (Sin. Dem.-l'Ulivo)	5

(1389) Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri; Pasetto Nicola. Approvato dalla Camera dei deputati

(1371) BATTAGLIA: Soppressione dell'albo dei procuratori legali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 6, 12, 13
BATTAGLIA (AN)	13
BERTONI (Sin. Dem.-l'Ulivo)	12
GRECO (Forza Italia), relatore alla Commissione	6, 9, 11 e passim
RUSSO (Sin. Dem.-l'Ulivo)	9, 11, 12

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(485) BUCCIERO: Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti», d'iniziativa del senatore Bucciero.

Ricordo che il senatore Caruso, come relatore, durante l'esame del provvedimento in sede referente, aveva predisposto, e la Commissione approvato, un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 di cui è composto il disegno di legge. Il testo sul quale siamo chiamati oggi a pronunciarci è lo stesso approvato in sede referente.

Senatore Caruso, intende aggiungere qualcosa alle osservazioni già svolte in sede referente?

CARUSO Antonino, *relatore alla Commissione*. Argomenti ulteriori ovviamente non ve ne sono, signor Presidente, ma vorrei riassumere le considerazioni già svolte durante l'esame del provvedimento in quella sede.

PRESIDENTE. Prego allora il relatore, senatore Caruso, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CARUSO Antonino, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge in esame, proposto dal senatore Bucciero, ha come proponimento quello di rammodernare una singola norma del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 con cui è disciplinato l'intero ordinamento della professione di avvocato. Quindi la proposta mira ad una modifica singola e lascia inalterato e intoccato il generale più ampio problema del rammodernamento complessivo della legge professionale.

La specifica norma di cui è proposta la modifica riguarda la nomina dei sostituti stabili dell'avvocato nell'esercizio della sua professione e la possibilità di nomina degli eventuali rappresentanti saltuari. Si tratta di un norma singola, ma importante - come ho già avuto occasione di ricordare durante i lavori in sede referente - perchè ha una incidenza, per così dire, esterna rispetto all'esercizio della professione, quanto meno per due aspetti: da una parte, con riferimento al rapporto contrattuale che lega l'avvocato al proprio cliente, il quale nella maggiore parte dei casi è costretto dalla legge alla stipula del contratto con l'avvocato e quindi deve vedersi assicurato l'ovvio diritto alla conoscenza trasparente delle controprestazioni che gli sono assicurate e, in particolare, del limi-

te della facoltà dell'avvocato di poter delegare ad altri, sebbene parzialmente, l'esecuzione del proprio mandato; d'altra parte, viceversa, nei riguardi dell'amministratore della giustizia e dei contraddittori, cui deve essere parimenti assicurata la possibilità di identificazione del proprio interlocutore processuale; tutto questo a prescindere dalla questione della responsabilità e della non trasmigrazione dei poteri nei confronti del sostituto o del rappresentante saltuario, che comunque costituisce un rimedio *ex post* laddove dall'esercizio del mandato professionale si determini un danno in capo al rappresentato.

Concludo dicendo che questa proposta di cui raccomando l'approvazione da parte della Commissione, è senz'altro utile. Ritengo che il risultato cui si perverrà attraverso il favorevole voto a questo disegno di legge è utile quanto meno rispetto a due nuove realtà che regolano il procedimento civile e la professione dell'avvocato. Questo serve quindi a sottolineare che si tratta di una proposta di estrema utilità, nella novità.

Come dicevo, un'utile risposta si ha almeno con riferimento alle due questioni che ho citato. Da una parte, infatti, l'introduzione del nuovo sistema processuale ha accentuato il principio della oralità nella trattazione delle cause, con la presenza personale delle parti davanti al giudice, e quindi con l'ovvia conseguenza della necessità di un'assistenza particolarmente qualificata alle stesse; d'altra parte, è registrata la proliferazione dei casi in cui la professione forense è esercitata in forma associativa, il che rende sistematica la possibilità di intercambiabilità dei difensori durante l'esercizio del mandato. Dal che si determina come effetto una moltiplicazione dei casi di impiego dei sostituti o dei saltuari rappresentanti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, volevo soltanto dichiarare a nome del Governo il pieno assenso all'approvazione del disegno di legge in esame nel testo proposto con l'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

1. L'articolo 9 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della corte d'appello, da comunicarsi in copia al consiglio dell'ordine, il procuratore può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti in numero non superiore a dieci, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto.

2. Con le stesse modalità con cui il procuratore procede alla nomina dei sostituti, egli deve procedere nel caso di revoca, totale o parziale, e

l'atto contenente la dichiarazione di revoca, ricevuta direttamente dal cancelliere del tribunale o della corte di appello, deve essere comunicato in copia al consiglio dell'ordine.

3. Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato. Il procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della corte d'appello e sezioni distaccate. L'incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

4. Nei giudizi davanti alle preture la rappresentanza può essere conferita ad un praticante procuratore».

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 9 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

“Art. 9. - 1. Con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della corte d'appello, da comunicarsi in copia al Consiglio dell'ordine, il procuratore può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti in numero non superiore a dieci, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto.

Il procuratore procede, con le medesime modalità, alla revoca totale o parziale dei sostituti nominati.

2. Il sostituto rappresenta stabilmente e a tutti gli effetti il procuratore che l'ha nominato.

3. Il procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della corte d'appello e sezioni distaccate. L'incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

4. I praticanti procuratori ammessi all'esercizio del patrocinio possono essere designati quali sostituti e possono essere incaricati di rappresentare il procuratore nei giudizi davanti alle preture e ai giudici di pace”».

1.1

CARUSO

Tale emendamento è da intendersi già illustrato dal relatore.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

RUSSO. Vorrei fare solo una brevissima dichiarazione di voto favorevole al testo dell'emendamento proposto. In sostanza si tratta di ampliare il numero possibile dei sostituti da 3 a 10. È una misura opportuna che risponde alle esigenze attuali della professione, come ha giustamente sottolineato il relatore, e quindi daremo voto favorevole.

GRECO. Anche il Gruppo Forza Italia, per le stesse ragioni testè motivate dal senatore Russo, esprime parere favorevole, perchè si avverte l'esigenza di modificare questa normativa in relazione alle attuali necessità ed esigenze della amministrazione della giustizia e soprattutto della partecipazione dei rappresentanti delle parti ai processi. Per cui, nel momento in cui ci sono anche nuove norme che impongono di correre da un ufficio all'altro, avendo più di un sostituto a disposizione, gli avvocati potranno meglio espletare il loro mandato.

FOLLIERI. Signor Presidente, a nome del Partito popolare italiano preannuncio il voto favorevole al disegno di legge.

CIRAMI. Il Gruppo Federazione cristiano democratica - CCD, per mio tramite, esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

CALLEGARO. Anche il Gruppo Federazione cristiani democratici uniti - CDU, è favorevole a questo disegno di legge, quindi esprimerà voto in conformità.

MELONI. Signor Presidente, a nome della componente del Gruppo parlamentare misto che si riconosce nell'Ulivo esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

GASPERINI. Signor Presidente, anche il Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente esprime il proprio consenso a questo provvedimento, che peraltro mi sembra in linea con le norme di diritto di altri paesi, in particolare della Francia e dell'Inghilterra. Non si tratta di neconsociativismo: ci troviamo tutti d'accordo sul provvedimento, perchè è giusto è doveroso.

BUCCIERO. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza nazionale esprime il suo compiacimento per il voto unanime della Commissione, cui ovviamente si associa. Dopo i ringraziamenti di rito ai Commissari ed al relatore mi sia consentito cogliere questa occasione per ricordare che la nostra Commissione potrebbe lavorare più velocemente su certi provvedimenti di natura strettamente tecnica e che di politico non hanno proprio nulla. Ricordo che il disegno di legge al nostro esame è stato presentato tanto tempo fa ed è stato caratterizzato da un *iter* abbastanza lungo. Ci sono alcuni provvedimenti di natura meramente tecnica e non politica che si potrebbero varare molto agevolmente; mi permetto quindi di invitare i Commissari ad effettuare una selezione di ciò che «bolle nella pentola» della nostra Commissione per trarre dal calderone quei provvedimenti che potrebbero essere esaminati, discussi e approvati con relativa facilità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Caruso, sostitutivo dell'articolo unico, con l'avvertenza che, con l'approvazione di detto emendamento, si intenderà approvato anche il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

(1389) SENESE ed altri: Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri; Pasetto Nicola. Approvato dalla Camera dei deputati

(1371) BATTAGLIA: Soppressione dell'albo dei procuratori legali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1389 e 1371.

Ricordo che nella precedente seduta del 16 ottobre era stato fissato un termine per la presentazione degli emendamenti. Invito il relatore a fare il punto sulla situazione e a rendere conto alla Commissione delle proposte modificative presentate.

GRECO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi vorrei in apertura richiamare alla nostra memoria alcuni punti focali di questa piccola riforma, proprio perchè è passato un po' di tempo da quando abbiamo discusso in linea generale i due disegni di legge alla nostra attenzione, dei quali il primo ci proviene dalla Camera dei deputati, in un testo emendato rispetto a quello presentato dai deputati Cesetti ed altri, e l'altro, presentato dal nostro collega senatore Battaglia, è appunto all'esame per la prima volta.

A conclusione della discussione generale mi permetto di rammentare la finalità precipua di questa piccola circoscritta riforma.

Attraverso l'abolizione dell'albo dei procuratori legali si mira a eliminare una distinzione, quella appunto tra avvocati e procuratori, che risulta ormai superata dalle innovazioni normative e dalla istaurazione del mercato unico europeo. Ricordo questo soprattutto a me stesso per premettere che il nostro comune sforzo dovrebbe essere teso ad evitare di stravolgere lo scopo e l'oggetto di queste due iniziative, con emendamenti aggiuntivi che potrebbero ampliare eccessivamente il *thema decidendum*. È questa una preoccupazione che è stata anche sottolineata in sede di discussione alla Camera dei deputati.

Quand'anche le proposizioni dovessero riguardare problemi reali ma diversi da questo che si intende risolvere con i disegni in esame, sarebbe meglio rinviarle in sede di riforma organica dell'ordinamento professionale forense, ormai prossima ad essere affrontata, altrimenti si corre il rischio di trasformare un testo che è snello e anche essenziale nei contenuti in uno che potrebbe risultare complesso e anche pasticciato. Ciò significa che la nostra attenzione dovrebbe essere riservata soltanto ad alcuni emendamenti strettamente utili per il miglioramento delle previsioni licenziate dalla Camera dei deputati, disattendendo tutti gli altri che mirano ad affrontare nuovi temi.

Ricordo che il disegno di legge licenziato dalla Camera era appena di sei articoli. Addirittura quello del senatore Battaglia, era di soli 3 articoli e per uno di essi era già stato preannunziato il ritiro perchè risulterebbe superato da una riforma già intervenuta per quanto riguarda l'equiparazione delle tariffe professionali.

In ordine agli emendamenti, devo rilevare che molti sono simili e alcuni potrebbero essere anche ritirati sia perchè tale volontà mi era stata annunciata dai rispettivi presentatori, sia perchè io stesso sono presentatore di alcuni emendamenti e vorrei modificarli o ritirarli.

Desidero anzitutto soffermarmi sui primi quattro emendamenti a firma del senatore Russo e del senatore Calvi del cui testo do lettura alla Commissione per maggior chiarezza:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'albo dei procuratori legali è soppresso.

2. I procuratori legali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nel relativo albo sono iscritti d'ufficio nell'albo degli avvocati.

3. Le condizioni previste dal regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 157, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, prima delle modificazioni introdotte con la presente legge, per la iscrizione nell'albo dei procuratori abilitano alla iscrizione nell'albo degli avvocati.

4. In tutte le disposizioni di legge o di regolamento vigenti e non abrogate con la presente legge le parole «procuratore», «procuratori», o «albo» dei procuratori, se riferite alla professione di procuratore legale e contenute in disposizioni volte a disciplinare congiuntamente ed indifferentemente la professione di procuratore legale e contenute in disposizioni volte a disciplinare specificamente tale professione sono sostituite dalle parole «avvocato», «avvocati», «albo degli avvocati».

1.1 RUSSO, CALVI

Sopprimere l'articolo

2.2 RUSSO, CALVI

Sopprimere l'articolo

3.1 RUSSO, CALVI

Sopprimere l'articolo

4.1 RUSSO, CALVI

Va subito detto che quelli di cui ai numeri 2.2, 3.1 e 4.1, di tipo soppressivo, sono la naturale conseguenza dell'emendamento sostitutivo di cui al numero 1.1. Infatti, nella proposta di sostituzione dell'articolo 1 i presentatori fanno confluire in un unico articolato di quattro commi cioè che, sia pure in maniera parzialmente diversa, il testo del disegno di legge n. 1389, licenziato dalla Camera, tratta nei primi quattro articoli. Vedo che i presentatori annuiscono, quindi credo che sia esatta questa impostazione.

Il comma 1 riguarda la soppressione dell'albo dei procuratori legali e corrisponde esattamente all'articolo 1; quindi questa parte, stante la mancanza di altri emendamenti, sarebbe da approvare comunque.

Il comma 2 sostanzialmente corrisponde al comma 1 dell'articolo 3, ossia alla sola parte relativa alla iscrizione di ufficio dei procuratori legali dell'albo degli avvocati che «alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nel relativo albo». Tenuto conto che gli altri emendamenti proposti con riferimento appunto a questo articolo 3, e cioè il 3.1 della senatrice Mazzuca Poggiolini, il 3.02 del senatore Callegaro e gli emendamenti 3.2 e 3.3 da me presentati insieme al senatore Milio, sono tutti aggiuntivi e non sostitutivi di questa parte dell'articolo 3, anche questa previsione, qualunque possa essere la sua sistemazione, dovrebbe trovare il nostro parere favorevole.

Nel comma 3, sempre dell'emendamento presentato dai senatori Russo e Calvi, mi sembra siano richiamate, senz'altro meglio di quanto non faccia l'articolo 2 del disegno di legge, le condizioni occorrenti per essere abilitati all'iscrizione all'albo degli avvocati, il cui conseguimento altrimenti, in forza appunto del testo licenziato dalla Camera dei deputati, sembrerebbe attuarsi con il solo superamento dell'esame di Stato, mentre invece credo debbano ricorrere anche le altre condizioni previste appunto nell'emendamento 1.1.

Anche il comma 4 di tale emendamento, infine, in pratica meglio si sostituisce all'ambigua formulazione dell'articolo 4. Tanto ambigua - e quindi mi permetto di rimarcare la bontà dell'emendamento formulato dai senatori Russo e Calvi, almeno in questa parte - da suscitare forti reazioni anche nel Consiglio nazionale forense. Il dire che «ogni riferimento alla professione di procuratore legale contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende relativo alla professione di avvocato» potrebbe essere interpretato nel senso che il limite territoriale del potere di rappresentare la parte in giudizio, proprio del procuratore legale, si estenderebbe anche agli avvocati. E mi permetto di ricordare che c'è stata una sentenza della Corte costituzionale, la n. 61 del 2 febbraio 1996, che ha confermato questo limite, cioè lo ha ritenuto costituzionalmente legittimo. Se noi dovessimo accettare tale testo, creeremmo il rischio che questo limite, proprio della rappresentanza esercitata dal procuratore legale, si estenderebbe anche agli avvocati. Invece nella formulazione dell'emendamento 1.1 mi sembra - ripeto - che simile aspetto sia meglio disciplinato.

In altre parole, se - come è scritto nel testo del disegno di legge - si stabilisce che i riferimenti relativi alla professione di procuratore si intendono riferiti anche alla professione di avvocato, si dice che anche l'avvocato, allorchè rappresenta la parte nel processo civile, può farlo solo nell'ambito del distretto di Corte d'appello in cui è iscritto. È così che vi siete posto il problema, senatore Russo?

RUSSO. Esatto, abbiamo anche previsto, per maggiore chiarezza, la soppressione della norma contenuta nella legge del 1933 che limitava l'esercizio della professione.

GRECO, *relatore alla Commissione*. Noto che preoccupazioni di questo genere stanno anche alla base dell'emendamento aggiuntivo 3.0.2, a firma del senatore Callegaro. Ma se è così, credo che tale emendamento sarebbe più corretto proporlo con riferimento all'articolo 4 e non all'articolo 3. Infatti, il senatore Callegaro ha formulato un articolo aggiuntivo ad un articolo che non c'entra nulla con questa materia; comunque, poi lo potremo valutare meglio. Posto che la *ratio* della piccola riforma è quella di equiparare i procuratori legali agli avvocati e non il contrario, se si conviene che l'articolo 4 deve essere modificato secondo le proposizioni del comma 4 dell'emendamento 1.1, mi pare che si possa dire che l'avvertita esigenza di fare chiarezza venga così soddisfatta, e quindi l'emendamento 3.0.2 potrebbe anche essere ritirato perchè la questione è meglio impostata nell'altro emendamento.

Pertanto, credo che i punti da me citati dell'emendamento 1.1 possano essere apprezzati positivamente. Con altrettanta umiltà e modestia, mi esprimo in senso negativo rispetto ad altre sue parti perchè non migliorative di alcune previsioni del testo del disegno di legge, che invece appaiono meglio corrette da altri emendamenti. Per esempio, innanzi tutto devo fare il rilievo sulla omissione del richiamo delle norme integrative e di attuazione della legge n. 36 del 1934, di cui all'altra legge del 22 gennaio 1934, n. 37; m'è sembrato infatti che vi sia stata una omissione in tal senso.

RUSSO. Sono stato richiamate tutte e due tali leggi.

GRECO, *relatore alla Commissione*. Comunque deve essere richiamata anche la legge contenente le norme integrative e di attuazione.

Il comma 3 dell'emendamento non fuga poi il pericolo di una interpretazione dell'articolo 2 del disegno di legge preclusiva della possibilità di iscrizione all'albo di tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione in epoca precedente alla riforma della legge n. 142 del 1989. Io mi sono posto anche il problema se in quella disposizione del disegno di legge, così come è stato licenziato dalla Camera, quelle successive modificazioni non assorbano anche la legge del 1989, in quanto sostanzialmente hanno modificato il tirocinio del praticante procuratore necessario per presentarsi agli esami di procuratore legale, portandolo da un anno a due anni. Se così fosse, rimarrebbero esclusi tutti coloro che hanno superato con la vecchia legge questo tipo di esame. Ho la preoccupazione che con una interpretazione troppo restrittiva e anche equivoca non si faccia chiarezza e, quindi, resterebbero esclusi quei procuratori legali che, pur avendo superato l'esame di Stato, prima del 1989, però non risultino iscritti al momento di entrata in vigore di questo disegno di legge, ad esempio, per cause di incompatibilità perchè dipendenti da una pubblica amministrazione. Un domani - ripeto - questi soggetti si troverebbero esclusi. Poichè non si è posto questo problema neanche l'emendamento presentato dai senatori Russo e Calvi, mi permetterò

di integrarlo e di sistemarlo con un altro emendamento presentato da altri colleghi.

Ciò vale, soprattutto, considerando che il «superamento dell'esame», cioè l'articolo 2, o il punto delle «condizioni previste» (comma 2 dell'emendamento 1.1) vengono necessariamente a ricollegarsi alla previsione secondo la quale l'iscrizione d'ufficio nell'albo degli avvocati è riservata soltanto «ai procuratori legali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nel relativo albo»; previsione che, nell'emendamento dei senatori Russo e Calvi, è addirittura preposta a quella sulle condizioni abilitanti l'iscrizione, di cui al comma 3. Questo collegamento potrebbe portare a quella equivoca interpretazione che potrebbe portare alla preclusione per coloro i quali si trovano nella posizione anzidetta. Entrambe le formulazioni non mi paiono escludere la possibilità della insorgenza di un paradosso analogo a quello citato nella relazione: un avvocato di Barcellona (ove non è richiesto alcun esame di abilitazione) avrà diritto ad essere iscritto nell'albo unico degli avvocati italiani, mentre potrebbero esserne impediti i procuratori legali che gli esami li hanno superati in epoca precedente al 1989, e che alla data di entrata in vigore della presente legge non si trovino per qualsiasi ragione (per esempio per situazione di incompatibilità o di dipendenza) iscritti nel relativo albo professionale.

All'anomalia si potrebbe ovviare con un emendamento che espressamente faccia salva la possibilità di iscriversi, eventualmente anche con altri requisiti, all'albo degli avvocati per chiunque abbia superato, secondo le norme vigenti del tempo, l'esame di Stato di procuratore legale. A tanto mira l'emendamento 2.3, a firma mia e di altri senatori, nonché gli emendamenti 3.0.1, a firma della senatrice Mazzuca Poggiolini, che pecca forse di eccessiva specificità, e 3.2, da me presentato insieme al senatore Milio.

Per quanto riguarda quest'ultimo, potrei anche ritirarlo perchè intendendo sostituirlo con una nuova integrazione dell'articolo 3, di cui do lettura:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I dirigenti con almeno cinque anni di anzianità o gli appartenenti alla camera direttiva con almeno dieci anni di anzianità dell'amministrazione centrale dello Stato e delle amministrazioni degli Organi costituzionali che abbiano superato da almeno cinque anni l'esame per l'iscrizione all'albo dei procuratori o degli avvocati hanno diritto ad essere iscritti all'albo degli avvocati, elenco speciale, del luogo di residenza, al solo fine dell'utilizzo del titolo e del conseguimento dell'anzianità necessaria per l'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, ferme restando le norme sull'incompatibilità di cui al regio decreto-legge del 27 novembre 1933, n. 1578».

3.2 (Nuova formulazione)

GRECO, MILIO

Condivisa l'opportunità di intervenire sull'articolo 2, sia con la parte dell'emendamento dei senatori Russo e Calvi (che poi richiama le «condizioni» diverse del superamento dell'esame di Stato) e sia eventualmen-

te con il richiamo di questi altri emendamenti (che poi potremo anche vedere come devono essere collegati per fare un testo unico) è implicito il parere contrario, che a questo punto mi permetto già anticipare, agli emendamenti soppressivi 2.1 e 2.2-*bis*, a firma dei senatori Battaglia e Callegaro, perchè hanno proposto una soppressione per intero dell'articolo 2, che io invece vorrei venisse formulato in maniera diversa, così come ho già tentato di illustrare.

Riprendendo il comma 2 dell'emendamento 1.1, si osserva anche che in esso non si fa espresso richiamo delle disposizioni che regolano l'iscrizione di diritto di cui all'ultima parte dell'articolo 2. Poi chiederò ai presentatori il motivo per cui hanno omesso questa parte; in pratica è come se voleste che venisse soppressa.

RUSSO. Mi sembra che affermando che le condizioni o i requisiti previsti oggi dalla legge per l'iscrizione all'albo dei procuratori legittimano all'iscrizione nell'albo degli avvocati, vengano richiamate tutte le disposizioni inerenti le iscrizioni, comprese quelle di diritto.

GRECO, *relatore alla Commissione*. Sarebbe allora meglio specificare tali osservazioni. Io l'ho interpretata in modo diverso e cioè che i proponenti, entrambi avvocati, per quanto riguarda l'articolo 2 hanno raccolto la preoccupazione della propria categoria che da tempo contrasta le iscrizioni di diritto e che vede in una espressa riaffermazione del principio un maggiore ostacolo per una sua auspicata futura eliminazione. C'è stato un po' di contrasto tra la vostra categoria ed i magistrati su questo tema, che interessa da vicino questi ultimi; meglio dirlo *apertis verbis*. Tali disposizioni non sono state da voi richiamate espressamente perchè si vede che vi siete preoccupati di aderire a quella tesi del Consiglio nazionale forense che vorrebbe eliminare in un prossimo futuro le iscrizioni di diritto. Il senatore Calvi sorride e mi sembra quindi che questa sia l'esatta interpretazione e non quella che ha cercato di darmi prima il senatore Russo. La questione non mi sembra comunque meriti una grande attenzione, considerato che, in mancanza di una abrogazione degli articoli 17 e 30 dell'Ordinamento forense sulle iscrizioni di diritto nell'albo dei procuratori e degli avvocati, anche in caso di silenzio dovrebbe ritenersi che tutti i già previsti requisiti per le iscrizioni di diritto conservino efficacia. Quindi, mi adeguo in parte all'interpretazione data dal senatore Russo.

Concludendo, debbo rilevare che sia per non stravolgere la sistematica del testo dei disegni in esame sia perchè il già corposo emendamento 1.1 dei senatori Russo e Calvi diventerebbe eccessivamente complesso ove si dovessero fare confluire altre aggiunte e modifiche di altri emendamenti, così come ho tentato di spiegare, ritengo sarebbe meglio non accorpare i quattro articoli in uno soltanto e procedere invece ad interventi correttivi, magari utilizzando, con il consenso dei senatori Russo e Calvi, quelle parti del loro emendamento che, come è stato da me già fatto rilevare, avranno un apprezzamento senz'altro maggioritario.

A questo punto ho terminato la parte generale della mia esposizione, cercando di ricordare tutte le posizioni emendative. Adesso potremo anche vedere come addivenire ad un licenziamento e ad un'approvazione degli emendamenti. Mi sono permesso di dire che l'articolo 1 dovreb-

be restare invariato, perchè non sono stati presentati emendamenti modificativi del testo, sempre che si voglia accettare il mio intendimento di conservare il più possibile il testo così come licenziato dalla Camera, anzichè stravolgerlo accorpando i quattro articoli in un unico articolo.

PRESIDENTE. Ringrazio molto il relatore Greco per questa relazione così scrupolosa che ci consente di procedere più speditamente. A questo punto però mi sembra che l'utilità di questo suo lavoro debba indurre i presentatori a dare riscontro alle proposte da lui fatte per capire se ci sono colleghi che intendono ritirare o rimodulare i propri emendamenti nel senso indicato. Altrimenti, non ci resta che procedere all'esame degli emendamenti nel loro testo attuale.

RUSSO. Signor Presidente, l'accorpamento dei diversi articoli in un unico articolo, proposta dal nostro emendamento 1.1, ci sembrava la scelta migliore, ma è chiaro che essa può essere modificata senza alcuna difficoltà qualora la Commissione ritenga preferibile articolare le varie parti del disegno di legge in diversi articoli; è una questione esclusivamente formale.

Per quanto riguarda la sostanza vorrei chiarire due punti. Il testo originario richiama le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto; è chiaro che la norma così come è secondo me non può essere mantenuta, perchè ci sono due diverse disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto: le iscrizioni di diritto all'albo degli avvocati e le iscrizioni di diritto all'albo dei procuratori; quindi, dovrebbe essere quantomeno precisato a quali ci si riferisce.

BERTONI. All'albo speciale.

RUSSO. L'albo speciale è un altro problema ancora che poi dovrà essere affrontato, anche perchè il relatore non ha fatto un accenno specifico all'articolo 5.

GRECO, *relatore alla Commissione*. A quel punto mi sono fermato, ma sono pronto a farlo.

RUSSO. A noi sembra chiaro che se si mantiene la logica del disegno di legge della Camera dei deputati, il quale afferma che il superamento dell'esame abilita all'iscrizione all'albo, a questo punto può sorgere il dubbio di quale sia l'esame il cui superamento dà diritto a tale iscrizione. Quindi le preoccupazioni di coloro che hanno superato l'esame prima del 1988 possono avere qualche fondamento, anche se non molto secondo me. Ricordo che alla Camera era circolato un primo testo che ha suscitato le preoccupazioni dei procuratori non iscritti all'albo, perchè faceva riferimento al superamento dell'esame previsto dalla legge del 1988; era allora chiaro che chi aveva superato l'esame prima sarebbe potuto rimanere escluso. Ma il testo conclusivo della Camera a mio parere non lascia adito a dubbi quando fa riferimento al superamento dell'esame ai sensi della normativa del 1933 e successive modificazioni.

Comunque, parlando di superamento dell'esame, qualche dubbio potrebbe esserci e diventerebbe anche necessario richiamare le disposizioni per le iscrizioni di diritto, nonché le altre condizioni previste dalla legge, che comunque non vengono meno e che debbono rimanere, come l'assenza di determinati precedenti penali eccetera.

Ci sono altre disposizioni che invece stabiliscono requisiti ulteriori al superamento dell'esame.

A questo punto a noi sembra, ma è una valutazione che lascio ai colleghi, che sia molto più semplice formulare la norma nel senso di dire che tutti i requisiti o tutte le condizioni che oggi legittimano l'iscrizione all'albo dei procuratori legittimeranno domani l'iscrizione all'albo degli avvocati. Se la norma è formulata così è chiarissimo secondo me che il superamento dell'esame, alla data in cui ciascuno lo ha superato, abilita all'iscrizione e che continuano a sussistere le altre condizioni essenziali, quali assenza di precedenti penali, i requisiti personali, nonché i requisiti per l'iscrizione di diritto.

Nella sostanza la nostra intenzione è questa.

Poi siamo estremamente disponibili a rivedere la forma. Accogliendo lo spirito della proposta del Presidente, e nell'intento di dare maggiore chiarezza, senza irrigidirmi, concludo suggerendo un incontro informale tra il relatore e i presentatori prima della prossima seduta. In quella sede potremmo arrivare forse ad un testo che soddisferebbe tutti.

BATTAGLIA. Desideravo evidenziare, signor Presidente, che apprezzo moltissimo la relazione del relatore e tutti gli emendamenti che sono stati presentati in riferimento a questo disegno di legge, però ho la sensazione che per alcuni versi si voglia cercare di portare avanti e raggiungere l'obiettivo di eliminare l'albo dei procuratori legali. Viene detto nella relazione che tutta la materia andrà rivista, considerato che è *in itinere* la riforma dell'ordine forense e quindi dell'approccio alla professione. Ritengo allora che l'obiettivo di questo disegno di legge sia quello di eliminare l'albo senza porsi altri problemi. Gli emendamenti invece sono tutti finalizzati a mettere in evidenza l'approccio con la professione e i requisiti più o meno validi per partecipare al concorso a procuratore legale.

Io credo invece che la finalità di questo disegno di legge debba essere solo quella di abolire l'albo dei procuratori, senza porsi tutti questi problemi, altrimenti si andrebbe ad intaccare il discorso che si farà successivamente con le modifiche che si vogliono fare globalmente per la riforma dell'ordine forense.

È questo il motivo per cui mi sono permesso di presentare degli emendamenti soppressivi di alcuni articoli, perchè ritengo che chi è procuratore legale immediatamente debba essere iscritto nell'albo degli avvocati portandosi dietro tutte quelle problematiche previste dalla normativa vigente in riferimento all'approccio e quindi al concorso a procuratore legale.

PRESIDENTE. Credo che non possiamo che accogliere la proposta del senatore Russo, con l'invito ai colleghi presentatori di emendamenti a concordare con il relatore, nei limiti in cui ciò sarà possibile, l'eventuale sfolgimento o rimodulazione degli emendamenti stessi, in modo

che alla ripresa dei nostri lavori, alle ore 15, possiamo immaginare di semplificare il nostro lavoro. Altrimenti, proseguiremo l'esame emendamento per emendamento.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

